

# Il Data Protection Officer e il requisito dell'indipendenza

**Una delle novità più importanti del nuovo Regolamento privacy è sicuramente rappresentata dalla figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o - come meglio conosciuto all'estero - Data Protection Officer (DPO). Nel nostro Paese, infatti, a differenza che in altre giurisdizioni, né il Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) né altre normative la prevedevano.**

## Articolo di

Lapo Curini Galletti e Alessandra Titone

L'adozione di un DPO sarà talvolta obbligatoria: tale adempimento, come gli altri, è da porre in essere al più tardi il 25 maggio 2018, data in cui il Regolamento comincerà a essere applicabile in tutta Europa (non mancano, tuttavia, le aziende, anche italiane, che già avevano nominato un DPO, pur non essendovi costrette). Tra i soggetti che saranno obbligati alla nomina vi è, ad esempio, chi, come attività principale, effettua trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. I dati di contatto del soggetto nominato come DPO dovranno poi essere forniti agli interessati, tramite l'informativa. Qual è il ruolo del DPO all'interno delle aziende e che requisiti deve avere? È il Regolamento stesso a tracciarne il ruolo e a prescrivere taluni requisiti. Il DPO deve essere coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Il suo ruolo può essere definito "misto" poiché gli sono attribuite svariate funzioni. Il DPO, infatti, deve fornire consulenza agli altri soggetti attivi del trattamento (come il

titolare) in merito agli obblighi previsti in materia, deve sorvegliare il rispetto della normativa e deve cooperare con le Autorità di controllo fungendo, dunque, da collegamento tra queste e l'azienda, ma anche tra quest'ultima e gli interessati, in relazione ad esempio all'esercizio dei diritti previsti dalla legge. Data l'importanza dei compiti attribuiti al DPO, il titolare del trattamento deve fornirgli tutti i mezzi, risorse sia umane sia finanziarie, necessari per l'espletamento delle sue funzioni. Essendogli attribuiti così tanti compiti e funzioni, il DPO non può che essere un esperto di privacy e di protezione dei dati personali. Nel corso degli ultimi mesi, sull'expertise del DPO si sono pronunciate in molti. Il Garante per la protezione dei dati personali, smorzando gli entusiasmi di chi si "proclamava" DPO dopo aver sostenuto un corso e conseguito un attestato, ha affermato che, al momento, "Non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o l'iscrizione ad appositi albi professionali" e la normativa attuale in materia "non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze pro-

fessionali". Questi ultimi, sempre secondo il Garante, "possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina ma, tuttavia, non equivalgono a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD". Non vi sono, dunque, al momento, esami per diventare DPO e neanche abilitazioni da conseguire: ma allora come, e tra chi, le aziende italiane dovranno scegliere tale figura?

## Interno o esterno?

Il DPO può essere interno o esterno all'azienda. Nel primo caso, il DPO sarà un dipendente, nel secondo sarà legato all'azienda da un "contratto di servizi". Il DPO, tuttavia, deve anche essere indipendente e, in generale, deve poter operare e svolgere il proprio ruolo in assenza di conflitti di interesse. Il requisito dell'indipendenza, come interpretato dal Gruppo di Lavoro ex Articolo 29 (gruppo dei Garanti europei che interpreta la normativa europea in materia di protezione dei dati personali), esclude dalla cerchia dei "papabili" DPO interni all'azienda i top manager (come gli amministratori delegati, il

L'autore  
**IL DIPARTIMENTO  
ICT&IP DELLO  
STUDIO DGRS**

Il dipartimento ICT&IP dello Studio DGRS si occupa prevalentemente di diritto internet e in particolare di normativa di legge e regolamento in materia di internet, editoria online, protezione dei dati personali, pubblicità, telecomunicazioni, diritto d'autore, marchi e domain name, eCommerce, information technology e outsourcing. Il dipartimento possiede uno specifico know-how tecnico/business relativo al mondo web ed è legal advisor di importanti player del mercato italiano della pubblicità online e dell'eCommerce, nonché dello IAB.



responsabile finanziario...) e chi (anche da posizioni “inferiori”) determina le finalità e i mezzi del trattamento. Resta, a questo punto, difficile da individuare un soggetto che, all’interno di un’azienda, abbia un’ottima expertise in materia di protezione dei dati personali ma non sia in alcun modo coinvolto nel trattamento né sia un soggetto apicale.

Sarà forse, dunque, meglio rivolgersi a un soggetto esterno, per evitare di venir meno al requisito dell’indipendenza. Anche in questo caso, tuttavia, bisogna prendere i dovuti accorgimenti. Il titolare del trattamento, ad esempio, secondo il Gruppo di Lavoro ex Articolo 29, non dovrebbe scegliere come DPO un soggetto esterno e, in seguito, chiedergli di essere rappresentato in un giudizio relativo a problematiche di protezione dei dati personali. Come detto, alcuni Stati membri dell’Unione europea avevano già imposto alle imprese residenti nei loro territori la nomina di un DPO: si pensi, ad esempio, alla Germania e alla normativa in materia di protezione dei dati personali che già prevedeva, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, la nomina obbligatoria di un DPO

al ricorrere di determinate situazioni. La Germania, inoltre, ha già adeguato il suo ordinamento al Regolamento, coordinando la normativa interna con le disposizioni europee, tramite una legge emanata il 30 giugno 2017 (*Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU*) e che sarà applicata, anch’essa come il Regolamento, a partire dal 25 maggio 2018. Con tale legge, la Germania ha previsto una normativa ancora più severa di quella europea in materia di DPO e ha imposto la nomina come obbligatoria, ad esempio, per tutte le imprese che impiegano almeno dieci persone nel trattamento automatizzato di dati personali. Sempre dal mondo tedesco, si segnalano le prime multe comminate ad aziende che avevano nominato dei DPO che non possedevano il requisito dell’indipendenza. È dell’ottobre 2016 la prima importante decisione dell’Autorità bavarese di protezione dei dati personali che ha multato una società per mancanza del requisito d’indipendenza del suo DPO. La società in questione, prima di vedersi inflitta la sanzione, era stata più volte esortata dall’Autorità al cambio del DPO, che, tuttavia, non era avvenuto. Ma quali

le motivazioni alla base della decisione dell’Autorità bavarese? La società tedesca aveva designato come DPO il suo IT manager e l’Autorità l’ha ritenuto non indipendente per l’ovvia motivazione che tra i suoi compiti vi sarebbe dovuto essere anche quello di “autocontrollarsi” e, cioè, di sorvegliare se le proprie attività di IT manager fossero conformi alla normativa e alla prassi in materia di protezione dei dati personali. Il DPO non può agire in modo indipendente e, così, svolgere i suoi compiti e adempiere i suoi obblighi se ha, tra l’altro, anche significative responsabilità in settori che trattano dati personali e ciò, in quanto, si verrebbe a creare una posizione di conflitto di interessi.

Dalla decisione tedesca si possono trarre alcune considerazioni importanti circa la (futura) scelta, da parte delle aziende, dei soggetti che dovranno svolgere l’attività di DPO. Infatti, il medesimo problema di mancanza d’indipendenza potrebbe essere riscontrato in caso di nomina come DPO dei capi di altri reparti coinvolti nel trattamento dei dati personali (si pensi al capo del reparto marketing o a quello dell’human resource).